



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/RS/CN.10/0734

Roma, 18 marzo 2009

OGGETTO: Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" = SEDE =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA = PALERMO =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI
PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDE =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA
POLIZIA DI STATO = LORO SEDE =
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. = LORO SEDE =

Nel corso dei lavori volti alla definizione dell'Accordo Sindacale integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, è emersa l'esigenza di una più compiuta, puntuale ed uniforme attuazione delle normative e delle direttive emanate nel tempo in materia di stato giuridico del personale della Polizia di Stato, soprattutto con riguardo ad alcuni istituti giuridici per i quali si è avuto modo di riscontrare non infrequenti difformità applicative nelle varie realtà territoriali.

Pertanto, prima dell'emanazione della circolare illustrativa sul nuovo Accordo che sarà diramata successivamente alla pubblicazione del relativo provvedimento di recepimento, si ravvisa l'opportunità di fornire sintetici elementi di chiarimento in merito ad alcune problematiche attinenti i seguenti argomenti:

Trattamento di missione.

Con riferimento al rimborso del costo del biglietto ferroviario previsto in caso di utilizzazione, senza autorizzazione, di mezzo aereo ovvero di "altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione" (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007), si precisa che con tale locuzione si intende qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell'Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso. Come noto è rimborsabile il biglietto ferroviario corrispondente alla prima classe.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche su richiesta delle parti private del processo, si chiarisce che, previa valutazione delle eventuali preminenti esigenze di servizio, l'ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi all'espletamento del servizio stesso o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

Congedo ordinario.

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Congedi straordinari e aspettativa.

Nel caso di malattia insorta successivamente all'avvenuto completamento dell'orario di servizio giornaliero e documentata da certificato medico avente la stessa data, andrà scorporata, dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti implicazioni di ordine giuridico ed economico.

Se, invece, la malattia insorge durante l'orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l'assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi, di cui all'art. 17 del D.P.R. 395/95, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio.

In merito all'art. 12, comma 5, del D.P.R. n. 170/2007, che prevede il diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa per il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio, si precisa che tale previsione comprende anche il caso in cui durante il servizio venga contratta altra patologia derivante dallo svolgimento del servizio stesso, debitamente refertata.

Con riferimento alla certificazione medica di temporanea inidoneità al servizio, fermo restando l'obbligo per il personale, che per ragioni di salute non sia in condizione di prestare servizio, di darne tempestiva notizia all'ufficio da cui dipende e di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato medico (art. 61 del D.P.R. n. 782/1985), si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

richiama la scrupolosa osservanza della circolare della Direzione Centrale di Sanità datata 3 novembre 2006, ove è stata, fra l'altro, chiarita la possibilità di considerare valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore a 48 ore, rispetto a quella in cui il dipendente riferisce di essere ammalato.

Al riguardo, al fine di consentire al personale di giustificare l'assenza nelle ipotesi in cui l'insorgenza della malattia coincida con giorni di festività consecutive, si chiarisce che possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo, sempreché rechino l'indicazione della data dalla quale gli interessati riferiscono di essere ammalati. In tal caso, gli stessi, oltre alle comunicazioni d'obbligo già previste, dovranno informare tempestivamente l'ufficio di appartenenza sull'impossibilità di procurarsi, nell'immediatezza, la prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai dirigenti degli uffici di valutare, ove ne sussista la possibilità, l'eventuale invio di un medico della Polizia di Stato per l'assistenza sanitaria.

Diritto allo studio.

Si precisa che il beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio potrà essere concesso anche ove i corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali siano materialmente gestiti da terzi, purché effettivamente organizzati dagli enti medesimi (e non semplicemente patrocinati o finanziati), i quali dovranno rilasciare il suddetto titolo di studio o attestato professionale.

Atteso che la fruizione del beneficio è consentita anche per gli impegni direttamente connessi allo svolgimento del corso, si chiarisce che tra gli stessi può ricomprendersi anche l'iscrizione od altri adempimenti burocratici, sempre che sia comprovata, con idonea documentazione, la necessaria coincidenza dell'impegno con l'orario di servizio. Si richiama, infine, la deliberazione della Commissione Paritetica, di cui all'art. 29, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, la quale nella seduta del 9 aprile 2008 ha statuito la possibilità di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato. Tale fruizione in forma cumulativa potrà essere concessa anche per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l'attestazione dell'avvenuta discussione finale.

Permessi mensili, di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con circolare della Direzione Centrale per le risorse umane n. 333-A/9806/G.3.2 del 31 luglio 2001 è stato previsto che l'attestazione di handicap "in situazione di gravità" venga annualmente rinnovata, ritenendo comunque sufficiente, a tal fine, l'attestazione da parte delle A.S.L. che non si è proceduto a rettifiche o che non sia stato revocato o modificato il giudizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, qualora la commissione medica istituita presso la USL emetta un giudizio di "handicap grave" di natura permanente o rivedibile, con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, potrà essere ritenuto sufficiente che il richiedente il beneficio si impegni, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare eventuali rettifiche, modifiche o revoche del giudizio.

Pianificazione dei turni di servizio e ordine di servizio.

Nel richiamare la scrupolosa osservanza delle disposizioni che disciplinano l'ordine di servizio (art. 42 del D.P.R. n. 782/1985), le relative modalità di esposizione all'albo e l'obbligo del personale di prenderne visione, si richiama, altresì, l'attenzione in merito alla pianificazione dei turni di servizio prevista dall'art. 6, comma 4, del vigente Accordo Nazionale Quadro, ai sensi del quale tale pianificazione deve essere disposta settimanalmente ed affissa all'albo dell'Ufficio Istituto o Reparto entro le ore 19 del venerdì precedente.

Appare opportuno rammentare che, ai sensi del citato art. 42 del DPR 782/1985, costituisce specifico dovere per ogni ufficio comunicare tempestivamente al personale interessato ogni eventuale successiva variazione all'ordine di servizio.

Computo dei permessi sindacali concessi per la partecipazione a riunioni su convocazione dell'Amministrazione.

Con riguardo alla richiesta di esame congiunto prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 154/2002, si precisa che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, compreso quello appartenente all'organizzazione che ha presentato la richiesta, partecipano alla riunione fruendo dei permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 32, comma 4, del citato D.P.R. non computabili, pertanto, nel contingente complessivo assegnato a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Anche in tale ipotesi i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale.

Convenzioni in materia di sicurezza.

In coerenza con le vigenti disposizioni contrattuali, in occasione della stipula o dei rinnovi di convenzioni tra l'Amministrazione ed altri soggetti pubblici o privati, concernenti servizi specialistici della Polizia di Stato, le Direzioni Centrali competenti, per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, avranno cura di informare preventivamente le organizzazioni sindacali rappresentative in merito ai contenuti che riguardano l'impiego del personale e l'erogazione di compensi a favore dello stesso.

MODULARE
INTERNO 314

MOD. P.S.G.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Asili Nido.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 164/02, il rimborso delle rette relative agli asili nido, sostenute dai dipendenti con figli a carico, è assicurato fino al termine del terzo anno di asilo nido, anzichè fino al terzo anno di età dei bambini, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Con la presente circolare, consultabile sul portale DoppiaVela, si intendono riscontrate tutte le note con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra esposti.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli